

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 14 -20

Trento, 26 febbraio 2020

**Subappalto in Provincia di Trento in seguito alla sentenza della Corte europea –
Linee guida PAT.**

Con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 21 febbraio 2020** (v. allegato), la Provincia ha dettato le proprie **Linee Guida in materia di subappalto**, dopo la sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 26 settembre (v. nostra circolare n. 57/2019).

Tali Linee Guida sono rivolte principalmente alle amministrazioni locali e riguardano tutti gli appalti di interesse provinciale di importo sia inferiore che superiore alla soglia comunitaria.

La Provincia, nel ribadire i principi contenuti nell'informativa già emanata lo scorso ottobre, ovvero la necessità di disapplicare la normativa provinciale che stabilisce che l'eventuale subappalto non possa superare il 40% del contratto, afferma tuttavia che **rimane in capo ad ogni singola Amministrazione la possibilità di limitare il subappalto** di volta in volta per ogni singola procedura, **previa idonea motivazione** da riportare nella determina a contrarre.

Tale motivazione, come previsto dalla sentenza della Corte, deve riguardare ***“la specificità del settore economico interessato dall'appalto, la natura dei lavori o l'identità dei subappaltatori”***.

In particolare, le Linee guida, per “supportare le valutazioni delle amministrazioni in ordine al ricorso al subappalto”, forniscono una serie di esemplificazioni relative ad ogni parametro fornito dalla Corte europea.

Per quanto riguarda la **“specificità del settore economico”** la limitazione del subappalto potrebbe giustificarsi in ragione del **limitato numero di operatori economici qualificati nello specifico settore** per evitare pratiche elusive.

Per quanto riguarda la **“natura dei lavori”** vengono indicati i seguenti criteri motivazionali:

- a) caratteristiche di **alta specializzazione** dei lavori oggetto di affidamento (evitare che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale);
- b) specifiche **esigenze di economicità** nell'esecuzione del contratto, relative all'organizzazione del cantiere, maggior velocità nell'esecuzione delle prestazioni e



contenimento degli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici;

c) specifiche **esigenze di coordinamento** dei lavori oggetto di affidamento;

d) **ragioni di sicurezza** nell'esecuzione dei lavori, tali per cui la presenza di più esecutori potrebbe portare ad un rischio elevato nella tutela del lavoro;

e) lavori in **somma urgenza**.

Le Linee guida in questione **troveranno applicazione alle procedure di nuova indizione**. Per le procedure il cui termine di presentazione delle offerte **non sia ancora scaduto**, è richiesta la **rettifica dei documenti di gara**.

Riteniamo importante far presente che, con riferimento all'approccio della materia contenuto in tali Linee guida, nonché in relazione alla eccessiva genericità delle casistiche individuate, la nostra Associazione ha espresso le proprie perplessità tramite apposite osservazioni inviate ai competenti Uffici provinciali.

Informheremo quindi le imprese in indirizzo in relazione agli eventuali sviluppi che dovessero intervenire nel frattempo sul tema.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimento o approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Linee Guida PAT subappalto